

**COMUNE DI ISOLA VICENTINA**  
**Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19.4.2004  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17.4.2008  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 04.03.2013

## **CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI**

### **Art. 1 – Oggetto.**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercato settimanale operante in Isola Vicentina e del posteggio isolato o “piazza morta” di Piazza Marconi, nonché le modalità di concessione o di gestione dei posteggi all’interno delle aree sopra evidenziate ed in occasione di eventuali manifestazioni straordinarie.
2. All’interno dello stesso vengono recepite, in ambito comunale, le disposizioni normative vigenti in materia e, precisamente, il D. Lgs 114/98, la Legge Regionale 10/2001 e la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 1902/2001 e sue modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2 – Definizioni.**

Per le definizioni oggetto del presente regolamento si fa riferimento a quelle di cui all’art. 27 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114.

## **CAPO II NORME DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 3 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio.**

1. Nel caso in cui si rendesse disponibile un posteggio all’interno dell’area mercatale, il Comune, entro 30 giorni dalla data dell’effettiva e piena disponibilità del posteggio, provvede a darne avviso agli operatori del mercato stesso affinché, se interessati, presentino domanda di migliona nei modi previsti dall’art. 20 del presente regolamento.
2. Una volta terminate le operazioni di migliona o nel caso non vi fosse la possibilità di procedere alle stesse, il Comune comunica alla Giunta Regionale del Veneto l’elenco dei posteggi liberi indicandone specificatamente la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l’eventuale tipologia e la cadenza del mercato.
3. La domanda di rilascio dell’autorizzazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell’elenco dei posteggi liberi ed essere redatta secondo le modalità indicate nel facsimile pubblicato nello stesso Bollettino Ufficiale.
4. Di tutte le domande pervenute verrà redatta idonea graduatoria in base ai criteri di priorità stabiliti nei criteri applicativi della L.R. 10/2001 approvati con D.G.R. del 20.07.2001, n. 1902. La suindicata graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. Dell’esito della stessa sarà data notizia agli interessati mediante lettera raccomandata.
5. Il rilascio dell’autorizzazione che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando e della relativa concessione decennale di posteggio sono contestuali.
6. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall’operatore secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito sino all’assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

### **Art. 4 – Atto di concessione, rilascio, rinuncia e decadenza.**

1. L’atto di concessione è rilasciato al titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
2. Ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della L.R. 10/2001 ogni operatore può essere concessionario di non più di due posteggi nell’ambito dello stesso mercato.

3. La concessione del posteggio ha la durata di 10 anni e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni salvo rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
4. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni
5. Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, appone il visto di rinnovo sulla concessione di posteggio.
6. La rinuncia alla concessione deve constare da apposita comunicazione scritta. Detta comunicazione è considerata irrevocabile e produce la decadenza della concessione dalla data di ricevimento in atti dell'Amministrazione.
7. Si decade dalla concessione decennale per mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori a complessivamente mesi quattro in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.

#### **Art. 5 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.**

1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 4 della Legge Regionale 10/01, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata da questo Comune a persone residenti nel territorio comunale o, nel caso di società di persone, a ditte aventi sede legale a Isola Vicentina.
2. La domanda, redatta in competente bollo, dovrà contenere:
  - generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente; nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale e la partita IVA (se diversa dal codice fiscale);
  - il numero di iscrizione al Registro Imprese (se già posseduto);
  - il settore (alimentare o non alimentare) per il quale si intende chiedere l'autorizzazione e la tipologia specifica delle merci commercializzate;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il richiedente attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
3. La domanda di rilascio si intende accolta quando il Comune non comunichi il diniego, con atto motivato, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di seguito riportate:
  - entro 200 metri da mercati in esercizio, da posteggi fuori mercato di diversa tipologia e dalle aree interessate da manifestazioni straordinarie o tradizionali quali sagre, fiere, ecc. nelle quali vengono rilasciate autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche;
  - entro 500 metri da posteggi fuori mercato di uguale tipologia;
6. E' consentito fermarsi, esclusivamente, in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso per un tempo non superiore a due ore consecutive, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodichè l'esercente dovrà spostarsi di almeno 250 metri di distanza come previsto dalla Legge Regionale n. 10/2001 con divieto di tornare sullo stesso punto nell'arco della giornata.
7. La Forza Pubblica (Polizia Urbana, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.) ha facoltà di ordinare l'allontanamento, in qualsiasi momento, dell'esercente per ragioni di igiene, di sicurezza pubblica o di circolazione.

8. L'attività di commercio in forma itinerante può essere svolta anche dai produttori agricoli la cui azienda è ubicata nel territorio comunale, previa comunicazione al competente ufficio e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.
9. La comunicazione di cui al precedente comma 8 deve contenere:
  - generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente; nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale;
  - il numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio I.A.A. (se già posseduto);
  - l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale l'interessato attesti il possesso della qualifica di produttore agricolo;
  - modalità di effettuazione della vendita.

#### **Art. 6 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli.**

1. I posteggi destinati ai produttori agricoli, indicati nella planimetria di cui al successivo art. 11, possono essere a carattere annuale o stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita e sono assegnati con le modalità indicate nei successivi commi.
2. Nel caso si rendesse disponibile un posteggio riservato ai produttori agricoli, il Comune provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data della piena ed effettiva disponibilità del posteggio, a darne avviso all'Albo pretorio.  
Tale avviso dovrà contenere il numero e le dimensioni del posteggio, l'indicazione che esso è riservato ai produttori agricoli ed il periodo entro il quale gli aventi diritto possono presentare al Comune la relativa domanda di assegnazione.  
La domanda di assegnazione del posteggio disponibile dovrà contenere i seguenti dati:
  - generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona singola o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli;
  - il numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
  - il numero del posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso esposto all'Albo pretorio del Comune;
  - il possesso della qualifica di produttore agricolo;
  - l'indicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
  - le indicazioni di eventuali presenze effettuate nello stesso mercato.
3. Qualora i terreni destinati alla produzione dei prodotti posti in vendita non siano ubicati in questo Comune, alla domanda dovrà essere allegato il certificato in carta libera, rilasciato dal Responsabile del competente Ufficio del Comune in cui si trova il terreno, con la relativa estensione.
4. La relativa concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuato come produttore agricolo, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
  - b) maggior anzianità di iscrizione al REA come produttore agricolo;
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r., fa fede il timbro postale di spedizione.
5. la concessione viene rilasciata per il periodo di dieci anni, al termine del quale viene tacitamente rinnovata, se il titolare mantiene la qualifica di produttore agricolo.
6. Non è permesso il frazionamento del posteggio.
7. I produttori agricoli non possono essere titolari di più di una concessione annuale nell'ambito dello stesso mercato.

8. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento
9. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le altre norme del presente regolamento.

#### **Art. 7 – Subingresso nelle autorizzazioni**

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, è disciplinato dall'art. 6 della L.R. 10/2001 e sue modifiche ed integrazioni.
2. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA.
3. In caso di cessione di ramo d'azienda a diversi acquirenti, è fatto obbligo di indicare nell'atto di cessione la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
4. Nel caso di subingresso in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originale di rilascio.
5. Le concessioni di posteggio possono essere cedute soltanto congiuntamente all'autorizzazione sulla base della quale esse sono state ottenute.
6. Al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio dovrà essere consegnato al Comune l'originale dell'autorizzazione del cedente.

#### **Art. 8 – Revoca e sospensione delle autorizzazioni**

1. L'autorizzazione è revocata nei casi di seguito indicati:
  - mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovate cause di impedimento del titolare, quali ad esempio malattia, gravidanza o servizio di leva, richiesta in competente marca da bollo almeno 15 giorni prima della scadenza;
  - decadenza della concessione del posteggio assegnato per le motivazioni di cui all'art. 4, comma 6 del presente regolamento;
  - l'operatore venga a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i.;
2. L'autorizzazione è sospesa nei casi previsti dall'art. 29, comma 3 del D. Lgs 114/98 e s.m.i.;

#### **Art. 9 – Norme igienico-sanitarie**

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari, che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

#### **Art. 10 – Autorizzazioni temporanee**

1. Le attività di commercio su aree pubbliche possono essere inoltre esercitate, previa autorizzazione comunale di occupazione di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni organizzate da enti, associazioni, altri organismi o gruppi operatori del settore, aventi finalità di promozione delle attività commerciali di specifica tipologia e settore merceologico;
2. Possono inoltre essere autorizzate nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone, in occasione di festività, fiere mercato o sagre;
3. Le domande di partecipazione a tale tipo di manifestazione dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'evento e nella stessa dovranno essere comunicate:

- a) operatori del commercio su aree pubbliche:
- generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente; nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale e la partita IVA (se diversa dal codice fiscale)
  - il numero e la data dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche che dà titolo ad operare, nonché l'indicazione dell'Amministrazione che ha rilasciato tale atto;
  - il settore (alimentare o non alimentare) per il quale è stata rilasciata tale autorizzazione;
  - numero e data di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte);
  - superficie di cui si necessita per lo svolgimento della propria attività.
- b) produttori agricoli:
- generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli. Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale.
  - Il numero di iscrizione al R.E.A.;
  - Il possesso della qualifica di produttore agricolo;
  - L'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
  - La superficie di cui si necessita per lo svolgimento dell'attività di vendita;
  - Eventuale richiesta di miglora.
- c) imprese artigiane:
- generalità, indirizzo o sede legale, codice fiscale o partita IVA dell'impresa artigiana;
  - il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio;
  - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la vendita esclusiva di quanto prodotto in proprio dall'impresa artigiana stessa;
  - la superficie di cui si necessita per lo svolgimento dell'attività di vendita;
- d) espositori
- generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante della ditta. Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale;
  - superficie di cui si necessita;
  - tipologia dei prodotti che si intende esporre.
4. A tali iniziative possono partecipare gli operatori in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal D. Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 10/2001. Qualora esse prevedano la partecipazione di artigiani o produttori agricoli, sarà applicata la specifica normativa vigente in materia.
5. L'area disponibile per l'installazione delle strutture per il commercio sarà valutata di volta in volta dall'Ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni stesse sulla base delle caratteristiche della zona e degli eventuali e connessi problemi di viabilità, igienico-sanitari e di ordine e sicurezza pubblica.
- Gli operatori, autorizzati ai sensi del presente articolo ~~lett. a), b) e c)~~, dovranno provvedere a propria cura agli allacciamenti elettrici e/o idrici in quanto il Comune non fornirà tali servizi.

### **CAPO III MERCATO**

#### **Art. 11 – Tipologia dell'area destinata al mercato settimanale, sua localizzazione e svolgimento.**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.05.1923, approvata con Decreto della Prefettura di Vicenza il 19.09.1923 è stato istituito il mercato settimanale operante in Isola Vicentina. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.10.1996, l'area di mercato è stata individuata sull'area pubblica di Piazza Marconi e parte di Via Calisignano.

2. Nelle settimane precedenti le tradizionali “Sagra delle Palme” e “Festa dello Spiedo” il mercato sarà spostato in Viale della Rimembranza e la disposizione dei posteggi è quella risultante dalla planimetria allegata al presente regolamento.
3. Nel mercato possono operare solo commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione ed i produttori agricoli.
4. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività istituzionali e l’erogazione dei servizi, salvo che si proceda all’affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
5. L’area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente Regolamento dalla quale si evidenziano:

a) superficie complessiva del mercato	mq. 3.385	
b) superficie complessiva dei posteggi	mq. 1.375	
c) totale posteggi	n. 31	di cui
- settore alimentare	n. 6	
- settore non alimentare	n. 24	
- produttori agricoli	n. 1	
d) Tipologia della struttura:	posteggi su area scoperta.	

#### **Art. 12 – Giornata di svolgimento del mercato settimanale**

1. Il mercato si svolge nella mattinata di venerdì.
2. Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con un giorno festivo il mercato sarà effettuato nella stessa giornata nel rispetto del limite massimo di numero otto giornate di deroga nel corso dell’anno solare, oltre alle festività del mese di dicembre ad eccezione del 25 dicembre.  
Qualora il mercato venga a coincidere con il giorno di Natale, esso sarà anticipato ma non effettuato in deroga.
3. Le giornate di deroga di cui al comma precedente possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate previste per il commercio in sede fissa. In tale caso, i commercianti della categoria per cui non è concessa la deroga non possono tenere aperti i propri esercizi.

#### **Art. 13 – Orari di svolgimento del mercato**

Gli orari di svolgimento del mercato sono stabiliti con distinto provvedimento sindacale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

#### **Art. 14 – Modalità di tenuta e consultazione della pianta del mercato.**

1. Presso l’Ufficio Commercio del Comune è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l’originale della planimetria di mercato, in scala 1:500, nella quale sono indicati:
  - a) l’ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area di sua pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
  - c) la numerazione progressiva, con numeri arabi, con la quale sono identificati i singoli posteggi, il titolare della concessione e la data di scadenza della stessa.
2. L’Ufficio comunale competente ha l’obbligo di provvedere all’aggiornamento della pianta organica di mercato e della relativa planimetria, dandone comunicazione agli uffici regionali competenti.

3. Copia della planimetria e dell'elenco degli assegnatari, sono depositate presso il Comando di Polizia Urbana per il servizio di vigilanza.

#### **Art. 15 – Modalità di tenuta e consultazione delle graduatorie**

1. Al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento saranno stilate due distinte graduatorie come segue:
  - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio, detta “graduatoria assegnatari”, tenuta dall'Ufficio commercio del Comune, da aggiornarsi in base all'anzianità di concessione del posteggio alla ditta (la cui data non può essere anteriore alla data della delibera di istituzione del mercato settimanale); in caso di parità di punteggio si valuta la maggior anzianità di iscrizione al REA (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;
  - b) la graduatoria degli operatori precari detta “graduatoria precari” tenuta dal Comando di Polizia Urbana dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli, ed aggiornata in base alle presenze dei precari stessi, all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, in caso di assenza del titolare del posteggio, come previsto dall'art. 19 del presente regolamento.
2. Ambedue le graduatorie di cui al comma precedente sono aggiornate trimestralmente e possono essere visionate negli Uffici come sopra indicati.
3. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

#### **Art. 16 – Accesso agli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita.**

1. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati, come da planimetria di cui al precedente art. 11, nello spazio appositamente delimitato nella planimetria.
2. I posteggi dovranno essere posti a 60 cm. L'uno dall'altro al fine di non intralciare il passaggio pedonale.
3. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non dovranno essere di ostacolo al passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso e dovranno avere, sul fronte destinato alle operazioni commerciali, un'altezza dal suolo non inferiore a ml. 2,10.
4. Nei posteggi è consentita la sosta di veicoli se funzionali alla corretta effettuazione delle operazioni di vendita; la superficie di tali veicoli si intende, comunque, ricompresa nella superficie del posteggio assegnato.
5. Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita o sui mezzi attrezzati e, comunque, entro l'area del posteggio assegnato.
6. Le merci appese a carrelli mobili devono essere esposte all'interno della superficie assegnata.
7. I banchi di vendita devono essere, per quanto possibile, allineati fra loro sul fronte.
8. L'altezza minima dal suolo, delle superfici occupate dalle merci (banchi), non può essere inferiore a 50 (cinquanta) centimetri.
9. L'esposizione a terra per la vendita è consentita solo per le calzature, i tappeti, i mobili con qualunque materiale realizzati, gli articoli per il giardinaggio, i fiori recisi contenuti in appositi vasi, le piante, gli animali vivi, i cicli e motocicli e i prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
10. I titolari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa di quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, né ostruire ingressi e vie di fuga.
11. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza).
12. La Forza Pubblica ha facoltà di far spostare o rimuovere qualsiasi attrezzatura sia d'intralcio in caso di interventi relativi alla sicurezza pubblica.



### **Art. 17 – Tenuta del posteggio e modalità di vendita. Divieti**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio a loro assegnato o da loro occupato, al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi spazi indicati dal Comune, operando la raccolta differenziata così come in uso nel territorio comunale.
2. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi, derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
5. E' vietata nell'area di mercato l'attività di battitore.

### **Art. 18 – Circolazione veicolare.**

1. Durante lo svolgimento del mercato e per il tempo necessario alla preparazione ed al successivo ripristino dell'area, è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area mercatale ad eccezione che per i mezzi di soccorso e per gli operatori del mercato che dovranno, comunque, rispettare le modalità di cui al successivo art. 19.
2. Gli orari di divieto di circolazione veicolare nell'area mercatale sono stabiliti con apposito provvedimento sindacale.
3. E' vietata la sosta di veicoli nei tratti liberi dell'area mercatale ad esclusione dei veicoli per il trasposto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore, per i quali saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3 del presente regolamento.
4. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le disposizioni di cui al comma precedente, i mezzi dovranno essere posteggiati sulle aree individuate appositamente.

### **Art. 19 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari.**

1. I concessionari dei posteggi non presenti alle ore 08,00 del mattino non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno, pertanto, considerati assenti.
2. I posteggi risultanti liberi all'orario di cui al comma precedente, sono assegnati per quel giorno agli operatori inseriti nella graduatoria dei precari del relativo settore merceologico. Alla fine dell'assegnazione, gli operatori titolari di posteggio arrivati in ritardo, concorreranno all'assegnazione dei posteggi, eventualmente, ancora liberi.
3. Gli operatori precari dovranno esibire, all'atto della spunta, l'autorizzazione in originale di tipo "A" e "B" di cui al D. Lgs 114/98 ed alla Legge Regionale 10/2001, utile ai fini della graduatoria ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi in forma precaria, gli Agenti di Polizia Municipale presenti nell'area di mercato o il personale all'uopo designato, utilizzano la graduatoria di cui al comma 1. Lett. b) dell'art. 15 del presente Regolamento ed attribuiscono ad essi, un punto per ogni presenza alla "spunta" effettuata per i posteggi del settore merceologico di appartenenza.
5. La scelta del posteggio avviene seguendo l'ordine della graduatoria partendo dall'operatore con il numero più alto di presenze.
6. In caso di parità di punteggio è attribuita priorità all'operatore che vanta la maggior anzianità nell'attività, in qualità di imprenditore.
7. Qualora non siano presenti operatori precari dello stesso settore merceologico del posteggio temporaneamente libero, questo potrà essere assegnato ad un operatore precario di un altro settore merceologico, senza però che questa venga conteggiata come presenza ai fini del punteggio in graduatoria.

8. La graduatoria dei precari, distinta per settori, è tenuta a disposizione dal Comando di Polizia Urbana.
9. La mancata presenza alle operazioni di spunta per un periodo consecutivo di due anni, produce l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dalla graduatoria, salvo le assenze giustificate, come previsto dalla legge.

#### **Art. 20 – Migliorie**

1. Gli operatori titolari di posteggio, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune onde ottenere il trasferimento in uno dei posti disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico.  
L'assegnazione viene effettuata rispettando i seguenti criteri:
  - a) anzianità di frequenza del mercato, come risulta dalla graduatoria "assegnatari";
  - b) a parità di anzianità verrà assegnata la migliororia rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'assegnazione dei posteggi per migliororia viene effettuata con precedenza rispetto a tutte le altre richieste.

#### **Art. 21 – Trasferimento e soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse.**

1. Qualora, per motivi di pubblico interesse, si debba procedere al trasferimento o alla soppressione di un posteggio, l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare un nuovo posteggio, avente le medesime dimensioni, procedendo in uno dei seguenti modi compatibilmente con le disponibilità di spazi:
  - a) utilizzo di un posteggio eventualmente non assegnato all'interno del mercato, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
  - b) istituzione di un nuovo posteggio nell'ambito dell'area di mercato, considerando che tale operazione non va, comunque, a modificare il dimensionamento complessivo di mercato;
  - c) istituzione di un nuovo posteggio in prossimità dell'area di mercato;
  - d) istituzione di un nuovo posteggio in un'altra zona disponibile.
2. Il Comune provvederà all'assegnazione dei posteggi, trasferiti o soppressi, individuati con una delle predette modalità, applicando il seguente criterio:
  - preferenza espressa dagli operatori chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

#### **Art. 22 – Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi.**

Le variazioni del dimensionamento complessivo dei posteggi o della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento a cura dei competenti uffici comunali, delle relative planimetrie.

#### **Art. 23 – Trasferimento del mercato.**

Nei venerdì precedenti la Domenica delle Palme e la terza domenica di ottobre, per consentire la organizzazione di tradizionali festeggiamenti tipicamente locali, l'area di svolgimento del mercato non sarà disponibile per tale attività e pertanto le operazioni mercatali saranno spostate in Viale della Rimembranza, lungo la S.S. 46 "del Pasubio".

#### **Art. 24 – Mercati straordinari e festivi.**

1. Ai mercati straordinari e festivi partecipano gli operatori titolari di posteggio e gli operatori precari inseriti nell'apposita graduatoria.  
E' possibile, nel caso il numero dei partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato. Gli operatori titolari di posteggio soppresso scelgono secondo graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati, nell'ambito del mercato ridotto.
2. Vengono, in ogni caso, salvaguardate le modalità di attuazione dei mercati straordinari o festivi, secondo le tradizioni e la realtà locale.
3. Il Comune procede, preventivamente, alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.

#### **CAPO IV POSTEGGI ISOLATI**

##### **Art. 25 – Tipologia dell'area destinata ai posteggi isolati o “piazze morte”, localizzazione e svolgimento.**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.10.1996 è stato istituito un posteggio isolato o “piazza morta” operante nell'area pubblica di Piazza Marconi.
2. Nel suddetto posteggio possono operare solo commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione.
3. Il posteggio è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
4. L'area mercatale è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

##### Posteggio di Piazza Marconi

a) superficie complessiva	mq. 24,00
b) durata	annuale
c) periodicità	settimanale
d) giornata di svolgimento	mercoledì mattino
e) settore di vendita	alimentare
f) tipologia dei prodotti	prodotti ittici crudi e cotti

- 5) Per quanto compatibili, all'attività svolta nei posteggi isolati si applicano le norme dettate nel capo precedente.

#### **CAPO V MANIFESTAZIONI E FESTE LOCALI**

##### **Art. 26 – Giornate di svolgimento, localizzazione, consistenza numerica e tipologia dei posteggi.**

Nel Comune di Isola Vicentina non sono previste fiere ma solo Feste locali o patronali organizzate da Associazioni varie. Si svolgono le seguenti manifestazioni:

1. **SAGRA DELLE PALME** (dal venerdì precedente al martedì successivo la Domenica delle Palme)

- a) ubicazione: Piazza Marconi – Via Calisignano – Via Cerchiari – Via Cantarana – Piazza E. Mattei, comprendenti anche il parco divertimenti;
  - b) posteggi previsti per il commercio n. 33 di cui
    - n. 15 per il settore alimentare
    - n. 18 per il settore non alimentare
  - c) 1 bis. FESTA IN PIAZZA (seconda domenica di maggio)
  - d) ubicazione: Piazza Marconi (area per spettacolo, area per bancarelle) – Via Calisignano – (laboratori) cortile interno del municipio (teatro burattini);
  - e) posteggi per il commercio n. 30 di cui
  - f) n. 20 per imprenditori agricoli
  - g) n. 10 per imprese artigiane
2. **GRAN POLU** (dal venerdì precedente la 1<sup>a</sup> domenica fino alla 2<sup>a</sup> domenica di giugno)
    - a) ubicazione Piazza S. Vitale e Via S. Antonio comprendenti anche il parco divertimenti;
    - b) posteggi previsti per il commercio n. 12 di cui
      - n. 2 per il settore alimentare, per soli dolci, in Piazza S. Vitale
      - n. 10 per il settore non alimentare lungo Via S. Antonio
  3. **TORRESELLE BY NYGHT** (nella prima quindicina di luglio)
    - a) ubicazione Area verde di Torreselle)
    - b) posteggi previsti per il commercio n. 2 di cui
      - n. 1 per il settore alimentare
      - n. 1 per il settore non alimentare
  4. **SAGRA DI SAN ROCCO** (15 e 16 agosto) **ABROGATO**
  5. **SAGRA DI S. MARIA DEL CENGIO** (25 agosto)
    - a) ubicazione nell'area attrezzata di Via Zanettin)
    - b) posteggi previsti per il commercio n. 4 di cui
      - n. 2 per il settore alimentare
      - n. 2 per il settore non alimentare
  6. **SAGRA DI S. LEONARDO** (prima domenica di settembre)
    - a) ubicazione in Piazza Ignago
    - b) posteggi previsti per il commercio n. 5 di cui
      - n. 2 per il settore alimentare e per soli dolci
      - n. 2 per il settore non alimentare
      - n. 1 per il settore misto
  7. **SAGRA DI S. FRANCESCO** (04 ottobre)
    - a) ubicazione Piazza Libertà
    - b) posteggi previsti per il commercio n. 2 di cui
      - n. 1 per il settore alimentare
      - n. 1 per il settore non alimentare
  8. **FESTA DELLO SPIEDO** (terza domenica di ottobre)
    - a) ubicazione Piazza Marconi
    - b) posteggi previsti per il commercio n. 6, lungo Via Calisignano, di cui
      - n. 3 per il settore alimentare
      - n. 3 per il settore non alimentare

#### **Art. 27 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. In considerazione della tipologia di queste feste locali le autorizzazioni alla vendita e occupazione dei posteggi, vengono considerate come “autorizzazioni temporanee” e pertanto saranno rilasciate nel rispetto dell'art. 28 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 e dell'art. 3, comma 4 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10.
2. I posteggi saranno assegnati, nei limiti della disponibilità di ogni singola manifestazione, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di partecipazioni alle precedenti edizioni della stessa manifestazione;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo comunale.

## **CAPO VI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

### **Art. 28 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee all'esercizio del commercio da esercitarsi su aree pubbliche o privato ad uso pubblico già individuate agli articoli 12 e 26 del presente Regolamento, è effettuato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 06.04.2001, n. 10, in occasione di manifestazioni straordinarie ancorchè ricorrenti e per ricorrenze particolari.
2. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide nelle giornate in esse indicate e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e nei limiti dei posteggi previsti dal Comune.

## **CAPO VII COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 29 Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e al domicilio del consumatore non è vietato in alcuna zona del territorio del Comune di Isola Vicentina nel rispetto del Codice della Strada.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge Regionale n. 10/2001, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 (duecentocinquanta) metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

## **CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30 – Modalità di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico**

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) secondo le tariffe stabilite dal Comune.
2. La superficie tassabile sarà calcolata sulla proiezione al suolo di eventuali tende o analoghe coperture dei banchi.

### **Art. 31 – Sanzioni**

1. Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti nel presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. e precisamente:
  - a) esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione: sanzione amministrativa da € 2.682,00 a € 15.496,00 e confisca delle attrezzature e della merce;
  - b) violazione dei limiti e divieti di cui al presente Regolamento: sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00;

- c) In caso di particolare gravità o per recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai venti giorni, ai sensi del suindicato art. 29 del D.Lgs.
2. Le condizioni per irrogare le predette sanzioni non sussistono nel caso in cui il titolare di un posteggio occupi una superficie maggiore di quella concessa. In tal caso si tratta di una occupazione abusiva di suolo pubblico sanzionabile in base alla norma relativa.

#### **Art. 32 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 114/1998 e alla L.R. 10/2001 e s.m.i.

#### **Art. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente, è abrogato il precedente "Regolamento per la disciplina del mercato settimanale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 16.12.1980, aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 132 del 13.10.1986.

## INDICE

### CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni

### CAPO II – NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 3 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio
- Art. 4 – Atto di concessione, rilascio, rinuncia e decadenza
- Art. 5 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 6 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli
- Art. 7 – Subingresso nelle autorizzazioni
- Art. 8 – Revoca e sospensione delle autorizzazioni
- Art. 9 – Norme igienico-sanitarie
- Art. 10- Autorizzazioni temporanee

### CAPO III – MERCATO

- Art. 11- Tipologia dell'area destinata al mercato settimanale, sua localizzazione e svolgimento
- Art. 12- Giornata di svolgimento del mercato settimanale
- Art. 13- Orari di svolgimento del mercato
- Art. 14- Modalità di tenuta e consultazione della pianta del mercato
- Art. 15- Modalità di tenuta e consultazione delle graduatorie
- Art. 16- Accesso agli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita
- Art. 17- Tenuta del posteggio e modalità di vendita. Divieti
- Art. 18- Circolazione veicolare
- Art. 19- Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
- Art. 20- Migliorie
- Art. 21- Trasferimento e soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse.
- Art. 22- Variazione, dimensionamento e localizzazione dei posteggi
- Art. 23- Trasferimento del mercato
- Art. 24- Mercati straordinari e festivi

### CAPO IV – POSTEGGI ISOLATI

- Art. 25– Tipologia dell'area destinata ai posteggi isolati o “piazze morte”, localizzazione e Svolgimento

### CAPO V – MANIFESTAZIONI E FESTE LOCALI

- Art. 26- Giornate di svolgimento, localizzazione, consistenza numerica e tipologia dei posteggi
- Art. 27- Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

### CAPO VI – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

- Art. 28- Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

### CAPO VII – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 29- Zone vietate

## CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30– Modalità di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico

Art. 31- Sanzioni

Art. 32- Rinvio a disposizioni di legge

Art. 33- Abrogazione di precedenti disposizioni.